

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 26 luglio 2016

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n. 317)**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che:

- esso è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (articolo 1 della legge n. 114 del 2015);

- la direttiva 2013/48/UE stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali, nonché nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari;

- l'articolo 15 della direttiva fissa al 27 novembre 2016 il termine ultimo per il recepimento della direttiva;

- lo schema si compone di cinque articoli, relativi alle disposizioni di principio e ambito di applicazione (articolo 1), alle modifiche del codice di procedura penale (articolo 2), alle modifiche alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale (articolo 3), alle modifiche alla legge n. 69 del 2005, sul mandato di arresto europeo (articolo 4), alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 5);

ricordato che sulla proposta legislativa (COM(2011) 326) da cui è scaturita la direttiva in oggetto, la 14<sup>a</sup> Commissione aveva approvato una risoluzione (*Doc. XVIII-bis*, n. 63), cui era seguita la risposta dalla Commissione europea (C(2012) 6661). In tale risoluzione erano state espresse osservazioni favorevoli. Si era evidenziato, fra l'altro, che la proposta "contribuisce a risolvere i problemi relativi all'insufficiente fiducia reciproca fra autorità giudiziarie degli Stati membri e concorre ad appianare le rilevanti differenze fra gli ordinamenti giudiziari nazionali". Era stata, tuttavia, rilevata l'opportunità di specificare "che il diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale possa comprendere anche il diritto, valevole per l'imputato che non abbia nominato un difensore di fiducia o che ne sia rimasto privo, di essere assistito da un difensore di ufficio";

rilevato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con la direttiva 2013/48/UE, che all'articolo 4 fa salve le disposizioni del diritto nazionale relative alla presenza obbligatoria di un difensore, come sono, per quello italiano, quelle sulla difesa di ufficio,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Valeria Cardinali

---

Al Presidente  
della 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E